



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
SEZIONE I

N. REG. SENT.
ANNO 2009
N. 12166 REG. RIC.
ANNO 2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12166 del 2008, proposto da FILT (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), FIT (Federazione Italiana Trasporti) CISL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nonché da Cartacci David, rappresentati e difesi tutti dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Giuseppe Fontana e Sergio Vacirca, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati, in Roma, via Flaminia n. 195

CONTRO

- la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in persona del legale rappresentante;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.;

rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliate, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

- la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, Corso d'Italia n. 102, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca

PER L'ANNULLAMENTO

- dell'atto n. 178/CRS del 18 settembre 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente "procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenze o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi", come pubblicato in G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2008;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimiate;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, in qualità di interventori ad adiuvandum, di FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti, nonché di Farina Giuseppe, Rinaldini Gianni e Regazzi Antonino, rappresentati e difesi tutti dagli avv.ti Gianna Baldoni, Filippo Maria Giorni e Giuseppe Fontana, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio di quest'ultimo, alla via Flaminia n. 109

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell'8 aprile 2009 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Le ricorrenti organizzazioni sindacali, operanti nel settore dei trasporti, contestano (unitamente al sig. Cartacci, operante in qualità di autista presso TRAMBUS S.p.A. di Roma) la disciplina – dettata con il citato atto della Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano – per gli accertamenti dello stato di tossicodipendenza relativamente ai lavoratori operanti nel suddetto settore.

Nel rammentare le indicazioni ricavabili dalle previsioni dettate dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene in primo luogo parte ricorrente come la materia esuli dalla competenza regionale, rientrando nelle attribuzioni esercitabili dallo Stato in tema di "ordinamento civile".

L'introduzione dell'anzidetta normativa di rango primario, lungi dall'indurre ad un "ripensamento" delle disposizioni in precedenza dettate dalla citata Conferenza con atto del 30 ottobre 2007 (e riguardante la stipula di intese volte a favorire l'armonizzazione delle legislazioni regionali), ha invece condotto all'adozione di un ulteriore atto, ad opera della medesima Conferenza (n. 178/CRS del 18 settembre 2008), che parimenti demanda ad un accordo fra Stato, Regioni e Province Autonome l'individuazione delle procedure diagnostiche e medico-legali preordinate agli accertamenti in discorso.

Questi i motivi di doglianza articolati con il presente mezzo di tutela:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, 33, COMMA 1, 32, 35 E SEGUENTI, NONCHÉ 117 DELLA COSTITUZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ. SVIAMENTO ED ECCESSO DI POTERE.

L'atto della Conferenza si porrebbe, sotto molteplici profili, in diretto contrasto con le epigrafate disposizioni legislative; in

particolare sottolineandosi come le valutazioni rimesse al sanitario incaricato dell'accertamento sarebbero vincolate da prestabiliti valori di "concentrazione soglia" e che al medesimo sarebbe altresì demandato un non meglio precisato esame "psicocomportamentale".

L'impugnato atto del 18 settembre 2008, inoltre, avrebbe scandito la periodicità degli accertamenti (dalla legge previste a cadenza inderogabilmente annuale), introducendo altresì una diversa – e più breve – periodicità nel caso di incidenti, ovvero dopo la sospensione a seguito di esito positivo dell'accertamento volto a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Viene inoltre contestato che, mentre i costi dell'accertamento sono a carico del datore di lavoro, quelli delle controanalisi gravano sul lavoratore interessato.

Più in generale, le disposizioni introdotte dall'atto impugnato si ripercuoterebbero, comprimendola, sull'autonomia e libertà nello svolgimento della professione sanitaria; in proposito sottolineandosi come il conferimento di competenze in materia anche alle Regione – delle quali, comunque, si contesta l'esistenza di una specifica attribuzione – avrebbe rimesso a queste ultime l'esercizio di un potere in ordine alla disciplina di atti rientranti nell'esclusiva responsabilità del medico.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 400/1998, IN RELAZIONE ALLA LEGGE 59/1997 ED AL D.LGS. 281/1007, ALL'ART. 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 131/2003. INCOMPETENZA ED ECCESSO DI POTERE.

L'atto di normazione avverso si rivelerebbe estraneo alle attribuzioni legittimamente esercitabili dalla Conferenza Stato-Regioni, atteso che le intese previste dalla legge 131/2003 concernono, esclusivamente, finalità di armonizzazione della legislazione regionale, ovvero il raggiungimento di posizioni unitarie e/o obiettivi comuni.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Analoghe considerazioni sono state svolte nell'atto di intervento adesivo dispiegato dalle parti in precedenza indicate, le quali hanno parimenti denunciato l'illegittimità degli atti come sopra impugnati, sollecitandone l'annullamento.

Le Amministrazioni intimare, costitutesi in giudizio, hanno invece eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell'8 aprile 2009.

DIRITTO

1. Va in primo luogo posto in evidenza come il comma 1 dell'art. 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 abbia stabilito che "gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici".

Il comma 2 del predetto articolo ha, poi, soggiunto che "il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità"; mentre il comma 3 ha posto a carico del datore di lavoro "in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro" l'obbligo di "far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi".

L'attuazione delle indicate disposizioni – intervenuta a considerevole distanza di tempo dall'entrata in vigore del D.P.R. 309/1990 – è transitata attraverso il perfezionamento (di cui all'impugnato provvedimento del 18 settembre 2008) dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Permanente per i

rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007), sul documento recante "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi".

L'art. 8, comma 2, dell'Intesa del 30 ottobre 2007 ha stabilito che "le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresì le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise".

Mentre il comma 4 ha demandato alla struttura sanitaria l'immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico competente, "che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato", il comma 5 facoltizza il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza a chiedere, entro dieci giorni dalla

comunicazione anzidetta, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.

A seguito dell'Intesa del 30 ottobre 2007, la stessa Conferenza Stato-Regione ha provveduto, con l'impugnato atto del 18 settembre 2008 all'approvazione di un documento, elaborato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (avvalendosi del contributo di un apposito Gruppo tecnico) con il quale sono state individuate le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Nell'Allegato 1 all'atto di cui sopra trovano analitica disciplina le procedure per gli accertamenti in questione.

Quanto alla normazione regionale di interesse ai fini della delibazione della presente controversia – in quanto oggetto di specifiche osservazioni svolte dalla parte ricorrente – va poi osservato che, con deliberazione di Giunta Regionale della Toscana 27 ottobre 2008 n. 868 sono state dettate le "Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi".

In attuazione delle indicazioni contenute nel citato Allegato 1 all'Atto del 18 settembre 2008, nell'Allegato 1, punto 2. della deliberazione regionale di che trattasi ("Procedure accertative di primo livello da parte del medico competente"), vengono precisati gli "Adempimenti a carico dei datori di lavoro" (punto 2.1), fra i quali sono annoverati la comunicazione al medico competente dell'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato 1 al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007 (da effettuarsi, comunque, con frequenza minima annuale); e vengono, altresì, individuate (in stretta analogia con quanto fissato in sede di Conferenza Stato-Regioni) le seguenti tipologie di accertamenti:

- periodici (sottoposizione del lavoratore ad accertamento, di norma con frequenza annuale; con la specificazione che, "in situazione di elevata numerosità dei soggetti da sottoporre all'accertamento, va tenuto conto, ... che nel rispetto delle procedure di accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell'accertamento e, contemporaneamente, si dovrà escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del datore di lavoro": con riveniente possibilità, per il datore di lavoro, di selezionare "i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta

agli accertamenti previsti, mediante l'utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte del datore di lavoro stesso");

- per ragionevole dubbio ("in adeguamento alle direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione a rischio anche – oltre al controllo sanitario periodico – quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite");
- dopo un incidente ("il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei casi in cui è previsto, ad accertamento di idoneità alla mansione successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- di follow up o monitoraggio cautelativo ("il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, dovrà comunque essere controllato, dal medico competente, ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope al fine di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore". Tali accertamenti "andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non programmabile dal lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs.n .81 del 9 aprile

2008 nel caso di fattispecie. La durata minima prevista sarà di almeno 6 mesi”);

- in occasione del rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo (sottoposizione del lavoratore ad “accertamento di idoneità alla mansione per garantire il suo stato di non assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione a rischio”).

Quanto al previsto iter degli accertamenti (punto 2.2), sono analiticamente disciplinati sia gli adempimenti del medico competente e dei datori di lavoro, sia le indicazioni per la visita medica.

2. Come sopra riportato il quadro normativo di riferimento, va in primo luogo osservato come parte ricorrente si sia soffermata sulla presunta violazione, ad opera dell’atto definito in sede di Conferenza Stato-Regione, delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (“Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), i cui articoli 41 e 42 disciplinano, rispettivamente, la “sorveglianza sanitaria” ed i “provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”.

Il comma 2 dell’art. 41, in particolare, stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende:

- a) la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il successivo comma 4, nello stabilire che le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro,

comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente, soggiunge che, "nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti".

3. Se, quindi, gli accertamenti mirati alla verifica dell'eventuale assunzione, da parte dei lavoratori, di sostanze stupefacenti o psicotrope sono compresi nel novero delle verifiche sulla salute dei lavoratori stessi disciplinate dal citato art. 41 del D.Lgs. 81/2008, deve innanzi tutto escludersi l'esorbitanza dalla attribuzioni legittimamente esercitabili dalla Conferenza Stato-Regioni dell'individuazione di una disciplina concordata volta a standardizzare le relative procedure al fine di conferire alla materia la necessaria omogeneità applicativa.

Va infatti osservato che il comma 6 dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 ("Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3](#)") consente al Governo di "promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni"; e prosegue soggiungendo

che "in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Se la materia della "tutela e sicurezza sul lavoro" appartiene alla "competenza ripartita" fra Stato e Regioni (cfr. Corte Costituzionale, 14 ottobre 2005 n. 384 e 28 gennaio 2005 n. 50), atteso che l'art. 117 della Costituzione indica espressamente tale materia fra quelle per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali (riservata alla legislazione dello Stato), non è invero dato comprendere perché – alla stregua di quanto esposto dalla parte ricorrente – avrebbe dovuto essere inibita la promozione di un'intesa (quale quella perfezionata per effetto dei menzionati atti del 18 settembre 2008 e del 30 ottobre 2007) volta al coordinamento ed all'armonizzazione delle discipline regionali in materia.

Il contenuto delle decisioni assunte in sede di Conferenza Stato-Regioni appalesa, invece, coerente e legittima identità attuativa rispetto al paradigma fissato dall'art. 117 Cost. quanto alle materie a competenza ripartita (e rispetto a quanto specificato dalla citata legge 131/2003 in merito alla latitudine

espansiva degli accordi perfezionabili in sede di Conferenza Stato-Regioni): e ciò in quanto l'intesa raggiunta su un documento predisposto dal Governo in materia di verifiche sui lavoratori atte ad appurare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ha poi, coerentemente, suscitato coerenti ricadute applicative ad opera delle diverse Regioni (fra le quali quella, oggetto di attenzione, ad opera della Regione Toscana).

4. Né, diversamente, i rimanenti profili di doglianza si prestano a favorevole considerazione.

4.1 Non quello relativo alla periodicità degli accertamenti, in quanto la cadenza anche infrannuale di talune delle prescritte verifiche non confligge con la previsione di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Nell'osservare come gli accertamenti ivi contemplati siano quelli preordinati alla valutazione dell'idoneità mansionistica dei lavoratori, va rilevato come la stessa norma da ultimo citata consenta una diversa configurazione della relativa periodicità in funzione della valutazione del rischio.

Parte ricorrente, peraltro, non sembra – nel quadro della prospettazione esplicitata nell'atto di ricorso all'esame – aver adeguatamente valutato che la disciplina oggetto di censura riguarda fattori di rischio le cui ricadute potenzialmente offensive non concernono, esclusivamente, la persona e/o la

salute dei lavoratori; ma sono – invece – suscettibili di riverberarsi anche sui terzi (tenuto presente il particolare settore lavorativo – trasporti – contemplato dalla disciplina in esame).

Ne consegue che la periodicità degli accertamenti (peraltro legislativamente contemplata con carattere di espressa derogabilità), ben si presta ad una difforme (e, ove del caso, inferiore) periodizzazione laddove venga in considerazione una pluralità di interessi (tutti potenzialmente coinvolti) che impongano una più stringente ed assidua valutazione della piena idoneità del lavoratore a non arrecare pregiudizio (non solo alla propria, ma anche) all'altrui incolumità.

In tale quadro, le intese perfezionate in sede di Conferenza non evidenziano, invero, alcuna delle denunciate patologie inficianti: piuttosto dimostrandosi il contenuto degli accordi (preceduto, come illustrato, dallo svolgimento di compiuti accertamenti di carattere tecnico volti ad appurare la "soglia" minima della periodicità delle diverse tipologie delle previste verifiche) congruamente commisurato alla tutela degli interessi in gioco (almeno nell'ambito di valutazioni proprie del presente giudizio di legittimità, laddove – come è noto – gli apprezzamenti di carattere tecnico-discrezionale sono insuscettibili di sindacato laddove non emergano vizi di illogicità e/o di travisamento e/o errato apprezzamento dei presupposti di fatto).

4.2 Né si presta a condivisione l'ulteriore argomento di doglianza con il quale parte ricorrente lamenta che la disciplina riveniente dalle intese all'esame avrebbe determinato una (asseritamente) inammissibile compressione dell'autonomia e libertà a fondamento dell'esercizio della professione sanitaria, laddove il medico incaricato dello svolgimento degli accertamenti si troverebbe a svolgere la propria attività nel quadro di una disciplina "predeterminata" sia con riferimento alle previste cadenze di verifica, sia al contenuto dei controlli (sotto tale aspetto, denunziandosi anche l'arbitraria fissazione di "soglie" integranti il carattere "abusivo" dell'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti).

Impregiudicata l'ammissibilità di siffatto ordine di censure (contestata dalla difesa della Regione Toscana in quanto pertinente alla tutela di interessi non riconducibili alle associazioni sindacali, ovvero anche ai singoli lavoratori; ma, piuttosto, pertinenti agli operatori sanitari e/o alle organizzazioni di categoria di questi ultimi), va infatti osservato che non è ravvisabile nella disciplina all'esame alcuna vulnerazione delle prerogative che assistono lo svolgimento della professione sanitaria.

Fermo restando che qualunque tipologia di accertamento e/o giudizio idoneativo è inalveata da particolari regole di condotta e/o di svolgimento in ragione della peculiare connotazione

prestazionale richiesta al lavoratore, va comunque osservato che la predeterminazione delle modalità delle verifiche che vengono demandate al sanitario non pregiudica in alcun modo, infatti, la libera determinazione del medico e la conseguente espressione del giudizio a quest'ultimo rimesso: dovendo piuttosto considerarsi che l'individuazione di protocolli e di soglie di attenzione per la verifica in ordine all'assunzione di sostanze della specie – effettuata nell'esercizio di un apprezzamento tecnico-discrezionale insuscettibile di critica in assenza dei divisati profili inficianti – deve trovare univoca rispondenza in un quadro di coerenza e logica consequenzialità rispetto all'interesse pubblico preso in considerazione.

4.3 Va poi, da ultimo, escluso che gli atti censurati si prestino a fondate censure con riferimento all'imputazione al lavoratore degli oneri per le controanalisi.

Va preliminarmente rammentato come il comma 4 dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 stabilisca che le visite mediche di cui precedente comma 2 si svolgono a cura e spese del datore di lavoro; e come, coerentemente, l'Allegato 1 dell'impugnato Atto del 18 settembre 2008 preveda che gli accertamenti ivi disciplinati "sono a carico dei datori di lavoro".

Ciò posto, l'addebitabilità dei costi relativi alle controanalisi (che lo stesso Accordo pone a carico del lavoratore che le richieda) non rivela profili:

- di contrasto con la sopra richiamata disciplina primaria, atteso che siffatto (ulteriore ed eventuale) tipo di accertamento, attivabile esclusivamente per volontà del lavoratore, esula dal novero dei riscontri idoneativi di competenza del datore di lavoro;
- e, comunque, di illogicità, in quanto la pur consentita reclamabilità avverso le risultanze delle indagini mediche, in quanto pertinente ad autonoma scelta del lavoratore, non può con ogni evidenza risolversi nella imputazione dei relativi costi al datore di lavoro.

5. La riscontrata infondatezza delle esaminate censure impone la reiezione del ricorso.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2009, con l'intervento dei seguenti magistrati:

Giorgio GIOVANNINI – Presidente

Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore

Roberto CAPONIGRO – Consigliere

IL PRESIDENTE

IL

MAGISTRATO

ESTENSORE